



AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETÀ PER AZIONI

STATUTO

Comune di Aosta
Statuto società del servizio

(per trasformazione/conferimento, a partecipazione pubblica totalitaria, in
house)

Indice

Titolo I, DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Natura della società e denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto

**Titolo II, CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI -
OBBLIGAZIONI**

Art. 5 Capitale sociale,

Art. 6 Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati

Art. 7 Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferimento delle partecipazioni

Art. 8 Obbligazioni

Art. 9 Partecipazione pubblica totalitaria

Titolo III, ORGANI SOCIALI : ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 Assemblea dei soci

Art. 11 Avviso di convocazione

Art. 12 Competenze

Art. 13 Intervento e voto

Art. 14 Presidenza, segreteria, verbalizzazione

Art. 15 Costituzione, deliberazioni e diritto di voto

Titolo IV, ORGANI SOCIALI: ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 16 Numero degli amministratori

Art. 17 Nomina degli amministratori

Art. 18 Poteri dell'organo amministrativo e altre disposizioni

Art. 19 Cariche sociali

Art. 20 Altre deleghe e attribuzioni

Art. 21 Convocazione del Consiglio

Art. 22 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Art. 23 Compensi e rimborsi spese

**Titolo V, ORGANI SOCIALI: RAPPRESENTANTE LEGALE E
DIRETTORE GENERALE**

Art. 24 Rappresentanza legale, vice presidente, direttore generale

Art. 25 Direttore generale: funzioni, nomina e sostituzione

**Titolo VI, ORGANI SOCIALI: CONTROLLO GESTIONALE E
CONTROLLO CONTABILE**

Art. 26 Collegio sindacale

Art. 27 Controllo contabile

Titolo VII, STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

Art. 28 Strumenti programmatici

Art. 29 Esercizio sociale

Art. 30 Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili

Titolo VIII, MODULO GESTORIO

Art. 31 Affidamenti in house

Titolo IX, TUTELE, CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO

Art. 32 Tutele
Art. 33 Controversie
Art. 34 Recesso, scioglimento e liquidazione della società
Titolo X, DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35 Comunicazioni sociali
Art. 36 Computo dei termini
Art. 37 Socio unico
Art. 38 Foro competente e legge applicabile
Art. 39 Rinvio
Art. 40 Norma transitoria

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Articolo 1

(Natura della società e denominazione)

- 1) E' costituita ai sensi degli articoli 115 e 118 comma primo del decreto legislativo numero 267/2000, per trasformazione/conferimento della precedente azienda speciale denominata "Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta", nonché del libro V, Titolo V, capo V, del Codice civile, una società per azioni denominata "AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA Società per Azioni" ed enunciabile in acronimo "APS S.p.A." (e nel prosieguo indicata anche come "la società"), retta nella forma di cui all'articolo 113-ter comma primo della Legge Regionale Valle d'Aosta 54/1998 (nel seguito: "L.R.").
- 2) Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dalla citata L.R., compatibilmente ai servizi pubblici locali previsti nell'oggetto sociale.
- 3) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli Enti soci, quello risultante da libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio di amministrazione a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4) Il presente Statuto risulta pertanto allineato alla riforma del diritto societario e alla riforma dei servizi pubblici locali di cui alla citata L.R.
- 5) In relazione alla singolarità del presente Statuto alla luce della lex specialis citata al precedente comma primo, gli articoli e i commi introdotti in coerenza con la suddetta fattispecie interessano gli articoli 1, commi 1, 2, 5, 6; 4, commi 1, 2, 3; 7; 9, comma 2; 12, comma 4, lettera "d"; 16, c. 1, 2° capoverso; 17, commi 1, 2; 18, comma 5; 20, comma 2, lettera "a"; 26, comma 2, 2° capoverso; 27, c. 2; 28, tutti i commi; 30, c. 1 in relazione al non prevalente scopo di lucro; 31, tutti i commi; 34, comma 1, ai fini delle attenuazioni sulle modifiche dell'oggetto sociale e del valore delle azioni in sede di recesso.
- 6) Ai fini dei presupposti di cui all'articolo 113-ter comma primo della L.R., non esiste alcun rapporto di terzietà tra gli enti soci e la società.
L'assenza di terzietà, fa riferimento ad un rapporto che determina da parte dell'amministrazione/i controllante/i un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda i più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione agli atti di straordinaria amministrazione ed ai più importanti atti di ordinaria

amministrazione, e si configura quindi come un'entità distinta solo formalmente dagli enti soci.

Articolo 2

(Sede)

- 1) La società ha sede legale in I-11100 Aosta (AO), all'indirizzo risultante nel Registro delle imprese. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.
- 2) L'Assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Valle d'Aosta, sedi secondarie, stabilimenti.

Articolo 3

(Durata)

- 1) La società ha durata fino al 31 dicembre 2057, e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Articolo 4

(Oggetto)

- 1) La società opera nell'esercizio dei servizi pubblici locali, attività complementari ed infrastrutture connesse.
- 2) In particolare la società è affidataria esclusiva dei seguenti servizi pubblici locali:

1. gestione delle farmacie comunali;
2. servizi annessi alla mobilità cittadina;
 - a) gestione delle aree di sosta a pagamento e di infrastrutture di interscambio;
 - b) gestione dell'attività di trasporto alunni a servizio delle Istituzioni scolastiche;
 - c) supporto per studi di fattibilità.
3. riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione;
4. gestione tecnico-amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
5. gestione dei servizi cimiteriali;
6. cremazione salme.

Ai sensi delle vigenti leggi regionali e delle delibere di affidamento di Consiglio comunale, la società può risultare destinataria:

7. altri servizi annessi alla mobilità oltre a quelli previsti nel precedente punto 2.2 del presente articolo;
 8. gestione di beni di qualsiasi natura serventi il pubblico di proprietà degli enti soci;
 9. servizi annessi alla realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari nonché accertamento e riscossione di altri tributi locali (e nazionali se ciò è previsto nel contratto di servizio);
 10. del servizio idrico integrato o sue fasi;
 11. del servizio rifiuti integrato e sue fasi;
- nonché, esclusivamente previa gara;
12. del servizio di distribuzione di gas naturale; così come può, previa autorizzazione ministeriale, costituire società, (o partecipare a società) deputate alla vendita del gas naturale.

Sono qualificati come servizi di rilevanza economica ai fini dell'affidamento in house) quelli indicati nei precedenti punti 1, 2.a, (9 e 10) e 11.

La società è assimilata ad organismo di diritto pubblico ai fini degli affidamenti dagli enti soci e dei contratti di appalto verso terzi fornitori.

3) I rapporti tra gli enti soci e la società sono disciplinati da contratto di servizio-quadro e appositi contratti di servizio specifici, il quale (o i quali) stabilisce anche la durata degli affidamenti sopraccitati.

4) La società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o economica e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

5) La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

6) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

7) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società può costituire o partecipare a società controllate, collegate o partecipate, alle quali, ai sensi di legge, potrà concedere finanziamenti.

8) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

9) La società, previ specifici indirizzi di assemblea, potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria, ogni attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico o di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

10) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli

organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

11) La società, per quanto strumentale ai fini istituzionali, può partecipare, ai sensi di legge e del presente statuto, ed anche in extraterritorialità (ma v. infra l'art. 31, c. 8), a gare per l'affidamento degli stessi servizi pubblici locali ricompresi nei propri fini istituzionali, nonché ad iniziative di concessione di costruzione e gestione o di Project financing, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi o società connesse a tale attività.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale nominale, interamente sottoscritto e versato è di euro 2.285.000 (duemilioniduecentottantacinquemila), diviso in numero di 228.500 (duecentotrentottomilacinquecento) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, atteso che ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo numero 267/2000, il valore definitivo sarà quello che emergerà dalla stima peritale, per la parte attribuita a capitale sociale.

2) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice civile.

4) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di diminuzione o di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza prevista dal Codice civile.

5) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

6) A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del Codice civile.

7) I conferimenti, gli acquisti della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori sono regolati dagli articoli 2342 e successivi Codice civile.

Articolo 6

(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati)

- 1) La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 2) La società, compatibilmente ai regolamenti attuativi, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto, può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del Codice civile, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.
- 3) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.
- 4) I soci possono effettuare versamenti in conto capitale a fondo perduto o in conto futuri aumenti di capitale. Sussistendone le motivate circostanze il Consiglio di amministrazione può retrocedere tali versamenti, in parte o per l'intero, ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

Articolo 7

(Azioni ordinarie, diritto di prelazione e trasferimento delle partecipazioni)

- 1) Le azioni sono nominative ed indivisibili. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. Possono essere emessi certificati provvisori sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un altro amministratore o da un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in carenza di tali azioni o certificati o deliberazioni lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto. I certificati azionari possono essere sottoscritti mediante riproduzione meccanica della firma di un amministratore, ai sensi del Codice civile.

E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni.

Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale ai sensi del presente statuto, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 punto 4.

- 2) Nel rispetto delle norme statutarie, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, ai soggetti indicati nell'articolo 1 comma secondo del presente statuto.

- 3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura ed alle modalità indicate nel precedente articolo 5, comma 6.

- 4) Atteso che le successive clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il socio che intenda sottoporre, in tutto o in parte, le proprie azioni e i diritti di opzione a usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al Consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5) Atteso che il Comune di Aosta disporrà di una partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento), qualora un socio intenda trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, delle proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al presente statuto) o obbligazioni convertibili in caso queste siano emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informare il presidente del Consiglio di amministrazione, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essi posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle azioni, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, (entro 15 quindici) giorni dal ricevimento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a solo titolo esemplificativo : vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.
- 7) I soci che ne hanno diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 5, a pena di decadenza debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote. Verificandosi tale ipotesi il presidente del Consiglio di Amministrazione della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio del diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve riguardare tutte le azioni, tutti i diritti di opzione offerti e le obbligazioni convertibili poste in vendita.
- 8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiara di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo - fatta eccezione per il caso di

espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente. L'esperto è nominato dal Presidente del Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società. L'esperto fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito). L'esperto dovrà pronunciarsi entro novanta (90) giorni solari prorogabili una sola volta, su accordo scritto dalle parti o per decisione dell'esperto, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

9) Nella propria valutazione l'esperto sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'esperto formerà la propria determinazione e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'esperto.

Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Il costo dell'esperto sarà a carico:

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'esperto non sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;
- c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del

socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente e il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

10) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 12, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) il trasferimento si considera inefficace cosicchè esso non sarà iscritto nel libro soci, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, così come non avrà diritto agli utili, al voto ed alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica totalitaria. Il Consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.

12) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione, ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.

13) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'Assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato al Consiglio di amministrazione, al socio (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) che intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma quinto, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

14) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, al fine di pervenire alla prelazione di tutte le azioni e di tutti i diritti di opzione offerti, il Consiglio di amministrazione si riserva di dare - ove possibile, a norma del Codice civile -avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò dovrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma tredicesimo.

15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 13 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il consenso si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

In caso di inosservanza di quanto precedentemente previsto nel presente articolo, il trasferimento delle partecipazioni non sarà efficace nei confronti della società e pertanto l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione, o parte di essa, con effetto verso la società.

16) E' espressamente convenuto che le suddette procedure si applichino anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.

17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le azioni senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.

18) Il trasferimento delle azioni ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.

19) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 8

(Obbligazioni)

1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2) L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

Articolo 9

(Partecipazione pubblica totalitaria)

1) La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

2) Il capitale sociale con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

3) Se emesse, le azioni attribuite ad ogni socio devono constare da un unico certificato azionario, il quale deve restare depositato con annotazione di vincolo presso la sede della società o degli istituti di credito incaricati; tale deposito è costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.

4) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili.

Titolo III

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

(Assemblea dei soci)

1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e del presente statuto, e può essere convocata dal Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video

collegati, con modalità identiche a quelle previste nel successivo articolo 21, comma 5, del presente statuto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

5) Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.

6) All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del presente statuto, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 11

(Avviso di convocazione)

1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi anche a tutti i consiglieri e a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o ulteriore convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima o altra precedente convocazione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2) In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi (singolarmente considerati); in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata.

3) Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile.

Articolo 12

(Competenze)

1) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile e del presente statuto, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2365 del Codice civile, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie in tal senso indicate nel Codice

civile, e nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sull'emissione di obbligazioni;
- c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.

3) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata in tutti gli altri casi previsti dal Codice civile e dal presente statuto.

4) L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, e inoltre:

- a) sull'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- b) sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- c) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) sugli indirizzi al Consiglio di amministrazione che, ai sensi dell'articolo

2364 comma primo punto numero 5, del Codice civile, per *lex specialis*, devono essere forniti a tale organo;

- e) sull'approvazione della carta dei servizi.

Articolo 13

(Intervento e voto)

1) I soci che hanno diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno, devono esibire, se emessi, i propri titoli o certificati al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea. Le azioni ed i certificati non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Gli amministratori in seguito all'esibizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'Assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

2) Ogni azionista, mediante semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro soggetto anche non socio (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società o di società da essa controllate, collegate o partecipate). La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del socio e deve essere conservata dalla società. La delega per partecipare all'Assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega. La stessa persona non può rappresentare più di tre soci. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

3) Gli azionisti hanno diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli o certificati legittimativi da essi esibiti ai sensi dei precedenti commi. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine all'identità ed alla legittimità del diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

5) Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'Assemblea, la validità della delega, i presenti non potranno più contestarla.

Articolo 14

(Presidenza, segreteria, verbalizzazione)

- 1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice presidente del Consiglio di amministrazione, dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dall'Assemblea medesima.
- 2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio dotato di requisiti professionali idonei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti dell'Assemblea stessa.
- 3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.
- 4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo. Il verbale deve riportare quanto previsto dall'articolo 2375 del Codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche disgiuntamente, tante azioni quante sono quelle previste dall'articolo 2377 comma secondo del Codice civile.

Articolo 15

(Costituzione, deliberazioni e diritto di voto)

- 1) L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi del Codice civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda o in ogni ulteriore convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
 - 2) L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione più della metà del capitale sociale, ed in seconda ed in ogni ulteriore convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.
- Tuttavia, in seconda e successiva convocazione, in Assemblea straordinaria è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti : 1) il cambiamento dell'oggetto

sociale; 2) la trasformazione; 3) lo scioglimento anticipato; 4) la proroga della durata; 5) la revoca dello stato di liquidazione; 6) il trasferimento della sede sociale all'estero; 7) l'emissione di azioni privilegiate. Sempre in Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

3) Ai fini dell'intervento sia in Assemblea ordinaria sia in Assemblea straordinaria, nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.

La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Le azioni dei soci astenuti non sono computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea, così come esso ne regola lo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

5) La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, sono proposti dal presidente dell'Assemblea, la cui proposta può essere modificata col voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6) Ai fini delle deliberazioni sull'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni dell'articolo 2393 del Codice civile.

7) L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI: ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16

(Numero degli amministratori)

1) La società è amministrata ricorrendo alle ipotesi del sistema tradizionale o latino, coincidente con un Consiglio di amministrazione composto da un numero

di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), ivi compreso il presidente. Al Consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, di contratto di servizio, della carta dei servizi e dell'approvato piano industriale, compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto. Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori decadono, vengono revocati e sostituiti a norma di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto. L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere, a tutti gli effetti, automaticamente decaduto.

Articolo 17

(Nomina degli amministratori)

1) All'Assemblea ordinaria spetta stabilire il numero (nel rispetto del precedente articolo 16 comma primo del presente statuto), la nomina, la determinazione dei compensi, la revoca e la designazione degli amministratori (ivi compreso il presidente del Consiglio di amministrazione), nel rispetto degli indirizzi in tal senso ricevuti dai rispettivi Consigli, ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettera "o"; 26, commi 5 e 6, L.R. 54/98; attivandosi i presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, L.R. 54/98;

In relazione ai presupposti di cui all'articolo 113-ter, comma 1, L.R. 54/98, nella fattispecie tutti i soci, di concerto, concorreranno alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.

2) Tali nomine possono anche essere effettuate con il sistema di voto di lista, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per le nomine, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo curriculum vitae redatto nel rispetto degli standard della Comunità europea e delle norme sulla riservatezza dei dati personali sensibili.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla sua lista divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in

un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

In ogni modo nell'ipotesi in cui un candidato eletto attraverso il voto di lista, non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

3) Ove il numero degli amministratori risulti in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea ordinaria durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà invitare gli azionisti a integrare tale numero, attivandosi le procedure previste in merito nel presente statuto. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4) L'Assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, purché lo stesso non sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dal presente Statuto.

Articolo 18

(Poteri dell'organo amministrativo e altre disposizioni)

1) I membri del Consiglio di amministrazione, durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre (3) esercizi e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice civile.

2) Gli amministratori da sostituirsi, ai sensi di legge, restano comunque in carica sino all'avvenuta sostituzione.

3) Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, prima della scadenza del mandato, la metà o più della metà degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l'intero Consiglio. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che non si provvederà al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

5) Al Consiglio di amministrazione sono riconosciuti, nello stretto rispetto degli indirizzi di Assemblea (come da precedente articolo 1 comma sesto), i poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società, ed ha facoltà di

compiere, di conseguenza, tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione esercita tali poteri direttamente o, previa delega, a mezzo del presidente ai quali conferisce propri poteri ed attribuzioni, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al presente statuto.

Articolo 19

(Cariche sociali)

1) Il presidente del Consiglio di amministrazione, cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali, statali, comunitari e internazionali, garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

2) Il vice presidente, se non risulta individuato nell'atto di nomina da parte dell'Assemblea ordinaria, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Il vice presidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. In tale circostanza al vice presidente compete la legale rappresentanza. La sostituzione del presidente da parte del vice presidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

3) Il Consiglio di amministrazione può inoltre:

a) nominare il direttore generale, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile e del presente statuto, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;

b) nominare un segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio di amministrazione stesso.

Articolo 20

(Altre deleghe e attribuzioni)

1) Il Consiglio di amministrazione, nello stretto rispetto degli indirizzi di assemblea (come da precedente articolo 1 comma sesto), può nominare istitori o procuratori speciali o mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma, o mandatarî per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

a) i piani programma annuali comprensivi del piano degli investimenti, relative fonti di copertura e del piano del personale, il bilancio pluriennale economico mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio e il bilancio di esercizio e relativi assestamenti infrannuali in vista di valori reddituali diversi da quelli previsti;

b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, le previsioni tariffarie ai sensi di legge, e le condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;

c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;

- d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
 - e) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;
 - f) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;
 - g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;
 - h) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;
 - i) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili, o di aziende o di relativi rami;
 - l) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;
 - m) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniquale volta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
- 3) Il Consiglio di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'Assemblea è invece approvato dalla stessa. E' invece di competenza del Consiglio di amministrazione la prodromica approvazione della Carta del servizio e di un eventuale Codice etico da sottoporsi alla definitiva approvazione dell'assemblea, nello stretto rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio.
- 4) Il presidente del Consiglio di amministrazione è anche componente di Assemblea e di Consiglio di amministrazione delle società, consorzi o altri enti comunque partecipati dalla società.
- 5) Il Consiglio di amministrazione riferisce al Collegio sindacale, durante le proprie adunanze ed in sede di approvazione di bilancio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Articolo 21

(Convocazione del Consiglio)

1) Il Consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale della società o altrove, purché in Italia, dal presidente di propria iniziativa e tutte le volte che lo giudichi necessario, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale o da parte di chi la legge o il presente statuto riconosce tale facoltà; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il Consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Mancando anche quest'ultimo la convocazione è effettuata dall'amministratore più anziano di età. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il Consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il Consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'Assemblea. L'Assemblea sarà convocata senza ritardo dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio sindacale.

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta con preavviso di giorni sette (7), salvi i casi di urgenza il cui termine di preavviso deve essere almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ed e-mail o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti del Codice civile.

3) Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Nell'ipotesi in cui un amministratore si opponga, sussistendo comunque la maggioranza degli amministratori, il Consiglio può deliberare. Valgono in tal senso le disposizioni relative al Collegio sindacale di cui all'articolo 2405 del Codice civile.

4) E' comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari : in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.

5) E' ammessa la possibilità, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del Consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Articolo 22

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente del Consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione. Le diverse modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del quorum deliberativo.

2) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

4) L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.

5) Il voto di un componente del Consiglio di amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 23

(Compensi e rimborsi spese)

1) L'Assemblea ordinaria che ha nominato gli amministratori (o con deliberazioni successive), stabilisce ai sensi di legge i compensi legali fissi e l'eventuale indennità di risultato nello stretto rispetto degli indirizzi di consiglio comunale e di assemblea, atteso ogni altro obbligo introdotto dalle leggi.

2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso a tariffe ACI delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dal Consiglio stesso.

Titolo V

ORGANI SOCIALI: RAPPRESENTANTE LEGALE E DIRETTORE GENERALE

Articolo 24

(Rappresentanza legale, vice presidente e direttore generale)

1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, sia in sede giurisdizionale sia amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, spetta al presidente del Consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale. Il presidente ha la facoltà di promuovere, previa delibera di Consiglio di amministrazione, azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede anche sovranazionale e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze eventualmente delegate al direttore generale, ivi compresa la facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. In situazioni di emergenza, il Presidente può assumere in via autonoma le decisioni più opportune, le quali saranno poi ratificate nella prima adunanza del Consiglio di amministrazione. Al presidente del Consiglio di amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato.

Il rappresentante legale ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società, con facoltà di delega di tali funzioni, anche per specifici settori, al Direttore generale.

2) Il vice presidente, in assenza del presidente e per l'attività ordinaria della società, ha la rappresentanza della società sia di fronte a terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale.

Sostituisce inoltre il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto della firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o

dell'impedimento del presidente.

Articolo 25

(Direttore generale: funzioni, nomina e sostituzione)

1) Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi programmatici assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, sia in termini di servizio che in termini economici. Il Consiglio di Amministrazione assegna le deleghe al Direttore Generale tramite apposita deliberazione.

2) Ai sensi di legge e del presente statuto, il direttore generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 10, comma quarto del decreto legislativo numero 368/2001 e successive modificazioni) e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo.

Potranno essere conferite deleghe speciali al direttore generale tramite procura notarile.

Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale riporterà esclusivamente al presidente del Consiglio di amministrazione nei limiti delle deleghe di loro competenza.

Sia la nomina di Direttore generale che le relative deleghe interne od esecutive, sia le deleghe speciali attribuite al Direttore generale dal precedente Consiglio di amministrazione, vengono mantenute sino a revoca espressa o a modifiche;

3) Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, eventualmente su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.

4) Il direttore generale può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società con autorizzazione preventiva del Consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

5) I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono determinati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 del Codice civile.

6) Durante il periodo di operatività della delega conferitagli come direttore generale, che non può avere durata superiore a quella dell'organo amministrativo ed è rinnovabile, atteso che al variare dell'organo amministrativo delegante la delega resterà in essere sino a quando quest'ultimo non ne apporterà eventuali modifiche, la delega al direttore generale non può essere revocata se non per giusta causa o per giustificato motivo riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. La delega al direttore generale conserva la sua operatività sino alla formalizzazione di un diverso soggetto delegato.

7) Il trattamento economico del direttore generale, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro prescelta, in funzione del carattere temporaneo del mandato, del particolare livello di responsabilità connesse alle funzioni attribuite e delle specifiche doti di professionalità e fermo restando il rispetto delle norme di legge vigenti è pattuito dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse dell'azienda, come da strumenti programmati.

8) La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa

stipulati.

9) Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, di intervento e di facoltà di porre a verbale eventuali dichiarazioni, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Titolo VI ORGANI SOCIALI: CONTROLLO GESTIONALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 26

(Collegio sindacale)

1) Sulla base del sistema tradizionale o latino, l'organo di vigilanza e controllo gestionale coincide, ai sensi di legge e del presente statuto, con il Collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, anch'essi scelti nel sopraccitato registro dei revisori contabili.

Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio sindacale. In tal caso, valgono le condizioni previste dal precedente articolo 21, comma 5, del presente statuto.

2) All'Assemblea spetta la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai rispettivi Consigli ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera "j", L.R. In relazione ai presupposti di cui all'articolo 113-ter, comma 1, L.R., tutti i soci, di concerto (in analogia con le procedure previste per la nomina del Consiglio di amministrazione) concorreranno alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale. Sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza regolate dalle leggi speciali e dall'articolo 2399 del Codice civile.

3) Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, e scade in concomitanza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Ogni sindaco può essere riconfermato. L'Assemblea che provvede alle nomine (o con deliberazioni successive) stabilisce gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi,

con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge. I sindaci da sostituirsi restano, ai sensi di legge, comunque in carica sino all'avvenuta sostituzione.

4) I membri del Collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Qualora nessuno dei membri del Collegio sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio d'amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione, ovvero il direttore generale provvede a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del Collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi.

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio sindacale.

5) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, così come via via definite col presidente del Consiglio di amministrazione.

6) Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da due (2) membri del Collegio.

7) La carica di sindaco effettivo, è incompatibile, oltre che con le ipotesi disciplinate dal Codice civile o da altre leggi, con lo svolgimento di incarichi di sindaco e/o di consulenza in altre società che sviluppino direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società così come definite dal Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al Consiglio di amministrazione apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

Articolo 27

(Controllo contabile)

1) Ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile, al Collegio sindacale sino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e non sarà tenuta alla redazione del bilancio consolidato, spetta anche il controllo contabile la cui attività sarà documentata in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

2) Fermo restando i vincoli di legge citati nel precedente comma, l'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, potrà, in ogni momento, attribuire, di concerto tra i soci, il controllo contabile sulla società ad un Revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

3) Il Revisore contabile o la società incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la

regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio ovvero il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto; la stessa relazione dovrà esser depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 del Codice civile.

4) Resta fermo il disposto di cui agli articoli da 2409-bis a 2409-septies del Codice civile, atteso che la scadenza del Revisore contabile o della società incaricata del controllo contabile per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Revisore contabile o la società incaricata del controllo contabile è stato sostituito.

Titolo VII

STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

Articolo 28

(Strumenti programmatici)

1) Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui all'articolo 113-ter comma primo della L.R. (nonché dell'articolo 2381 comma terzo secondo capoverso del Codice Civile), il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti.

2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3) Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da pre-approvarsi a cura del Consiglio di amministrazione e poi, in via definitiva, da parte dell'Assemblea, e sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie).

4) Il piano programma, il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione di cui al presente articolo possono essere assorbiti in un unico documento (denominato piano industriale).

5) La società provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà pre-approvato dal Consiglio di amministrazione e, in via definitiva, dall'Assemblea.

Articolo 29

(Esercizio sociale)

1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede nei modi e nei termini di legge, alla formazione del bilancio ai sensi del Codice civile, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri

del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2429, Codice Civile ed al Revisore contabile, completo di relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei soci che deve discuterlo e, quindi, al Revisore contabile (o alla società incaricata del controllo contabile), se nominato, almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per la sopraddeffa Assemblea dei soci.

3) Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile, se la legge lo prevederà, sarà sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni.

Articolo 30

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

1) Atteso che la società non persegue in via principale scopo di lucro, l'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito, sulla base delle decisioni dell'Assemblea, come segue:

a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del Codice civile;

b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;

c) il residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nello statuto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea a remunerazione del capitale in proporzione alle rispettive partecipazioni, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandolo in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.

2) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

3) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

4) In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge, di atto costitutivo e del presente Statuto.

Titolo VIII

MODULO GESTORIO

Articolo 31

(Affidamenti in house)

1) Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica di cui all'articolo 113-ter comma primo della L.R.:

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente o degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o nel regolamento di questo o di quest'ultimi, lo statuto sociale, il contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale, la carta dei servizi e l'approvato piano industriale;

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti soci, così come previsti nel presente statuto e/o contratto di servizio;

c) sussiste dipendenza organizzativa (ai fini della lex specialis) tra la società e gli enti soci.

2) In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio in house, ai fini

dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento, si precisa inoltre che:

a. gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano industriale triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante), rappresenta il primo esercizio del sopraccitato piano;

b. gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva (prima e dopo le imposte sul reddito), e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione (sino al prossimo report), e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

Destinataria del report sarà quindi, su delega degli enti soci partecipanti al capitale della società, l'Assemblea la quale provvede così alla consultazione tra gli enti soci circa la gestione dei servizi svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione (in sede di report) del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale.

Sempre su delega degli enti locali, l'Assemblea provvede (per quanto qui interessa ai fini dell'affidamento del servizio in house) all'approvazione del piano industriale.

3) Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, dall'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.

4) Il tutto: 1) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente o degli enti soci, ai sensi dell'articolo 21 comma secondo lettera "i-bis" della L.R.; 2) da integrarsi evidentemente con le previsioni : a) di statuto; b) di eventuale contratto di servizio-quadro e di contratto di servizio specifico; c) della carta dei servizi; 3) atteso che l'ente o gli enti soci adegueranno il proprio statuto (e eventuali regolamenti) di conseguenza.

5) In ogni modo, ai sensi dell'articolo 113 comma primo terzo capoverso del decreto legislativo numero 267/2000, non possono essere esercitati in house i servizi pubblici locali di distribuzione del gas naturale (v. D. Lgs. 164/2000) e dell'energia elettrica (v. D. Lgs. 79/1999) e quant'altro la legge prevederà, o modificherà, in materia.

6) Se la società svilupperà fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate, è opportuno (seppur non vincolante) che sia previsto: a) se la società è di capitali, che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da questa società così come dovrà risultare in atti; b) viceversa, che la forma giuridica della società di scopo sia in rapporto di mutualità con questa società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile. In ogni modo, la società controllata,

collegata o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme anzicite ed il relativo statuto e la convenzione-quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di indirizzo, programmazione, controllo e vigilanza già previste per questa società.

7) L'attività di controllo del Collegio sindacale o del Revisore contabile, per le rispettive competenze, sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale richiamati nel presente statuto.

8) La società realizza il 100% (cento per cento) della propria attività con gli enti soci (rectius: con la collettività di cui all'ente o agli enti soci che la controllano).

Nel rispetto della normativa vigente la Società può agire in extra-territorialità nei casi di convenzioni in corso stipulate dall'Azienda Speciale da cui deriva fino alla scadenza naturale delle convenzioni stesse.

Titolo IX

TUTELE, CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO

Articolo 32

(Tutele)

1) L'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci di cui agli articoli 2393 e 2393-bis del Codice civile, può essere esercitata dai soci che rappresentano almeno il venti per cento del capitale sociale.

2) La denuncia al Collegio sindacale di cui all'articolo 2408 comma secondo del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

3) La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 comma primo del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale; così come, ai sensi del successivo comma settimo, del citato articolo civilistico, può essere fatta dal Collegio sindacale.

Articolo 33

(Controversie)

1) Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 34

(Recesso, scioglimento e liquidazione della società)

1) Atteso che non trattasi di società a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte le loro azioni, nelle ipotesi previste dalle leggi e dal presente statuto. Non costituisce modifica sostanziale dell'oggetto sociale, trattandosi di società istituzionalmente costituita e deputata alla erogazione in delegazione interorganica dei servizi pubblici locali, ma mera restrizione o ampliamento di tale attività istituzionale, una eventuale variazione nella composizione dei servizi pubblici locali affidati alla società, su decisione degli azionisti locali o dello stesso legislatore sulla base delle specifiche leggi di settore. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo ed a tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle adunanze dei soci

della decisione avente ad oggetto uno dei fatti che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La comunicazione inviata dal socio recedente deve indicare il fatto che legittima l'esercizio del recesso, l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. In ogni modo non compete ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi che essi non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti : a) la proroga del termine della società; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2437-ter comma quarto del Codice civile, il valore di liquidazione delle azioni del socio che ha esercitato il recesso, è quello riferito al patrimonio netto di libro del bilancio chiuso alla fine dell'esercizio precedente se il recesso è esercitato entro la fine del mese di giugno dell'esercizio successivo, o del bilancio chiuso entro la fine dell'esercizio in cui il socio ha esercitato il recesso se ciò è stato esercitato a far data da un giorno successivo al primo di luglio, senza rettifica delle poste dell'attivo e del passivo risultanti dal suddetto bilancio.

Detto valore di liquidazione tiene conto che, nel caso di specie, alla luce delle previsioni di diritto speciale, il socio pubblico recedente, attribuirà, di caso in caso, la gestione dei servizi pubblici locali (ed i relativi utenti) ad un diverso soggetto, il quale si avvantaggerà dell'avviamento, senza alcun obbligo di assunzione del personale e dei costi fissi in essere per tale servizio pubblico che continueranno ancora a gravare sulla società. Il tutto, noto che nelle società di stretto impianto civilistico (e quindi non strumentali ai servizi pubblici locali partecipate in via totalitaria dagli enti pubblici), l'avviamento (ed i clienti che lo generano) resta in capo alla società, mentre nel caso di specie, per quanto sopra motivato, la presente società patirà (di fatto e di diritto) un avviamento negativo in concomitanza di costi fissi (anche di personale, conseguentemente) esuberanti, con tutte le rigidità che questi ultimi comportano ai fini della gestione.

In qualità di società di capitali deputata ai servizi pubblici locali, non costituisce quindi - ai fini del diritto di recesso - un cambiamento significativo dell'attività della società: 1) l'affidamento di ulteriori servizi pubblici locali di rilevanza o privi di rilevanza economica; 2) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica; 3) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica; 4) una eventuale operazione di scissione o comunque di finanza straordinaria prevista obbligatoriamente dalle leggi speciali che modifichi il mix dei servizi pubblici locali affidati; 5) la revoca e/o la scadenza di servizi pubblici locali ope legis o come da contratto di servizio.

Il recesso deve essere esercitato secondo i termini e le modalità dell'articolo 2437-bis del Codice civile.

2) La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese

successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promossa una controversia ai sensi del precedente articolo 33, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di passaggio ingiudicato del provvedimento dell'Autorità giudiziaria ordinaria che decide sul recesso medesimo.

3) Per lo scioglimento e la liquidazione della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

4) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i relativi compensi.

Lo scioglimento della società potrà essere revocato sussistendo i quorum previsti del Codice civile.

5) Se non sarà nominato un solo liquidatore, il Collegio di liquidatori sarà composto di numero tre (3) membri nominati con le procedure previste per la nomina del Consiglio di amministrazione.

6) La liquidazione del patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità: i) alle azioni privilegiate, se emesse, fino a concorrenza del loro valore nominale; ii) alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; iii) all'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in proporzione alla rispettiva misura.

7) Compatibilmente alle norme del Codice civile per le società di capitali e tenuto conto della natura del capitale della società, le quote parti spettanti a ciascun ente pubblico locale saranno anzitutto costituite dagli eventuali impianti, reti e altri beni immobili o mobili strumentali ai servizi pubblici locali che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale - nel quale le infrastrutture si trovano - riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore ancora da ammortizzarsi.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

(Comunicazioni sociali)

1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante

comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;

d) l'apposito libro del Revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto Revisore (o società).

3) Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4) Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6) Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Articolo 36

(Computo dei termini)

1) Tutti i termini previsti dal presente statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 37

(Socio unico)

1) Quando le azioni risultano appartenere ad un solo azionista si applicano le previsioni di legge, ed in particolare degli articoli 2250, 2325, 2328, 2342, 2362 e 2497 del Codice civile.

2) In particolare, quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice civile, devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.



AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETÀ PER AZIONI

Articolo 38

(Foro competente e legge applicabile)

- 1) Il foro competente è quello della sede legale della società.
- 2) Al presente statuto si applica la legge italiana.

Articolo 39

(Rinvio)

- 1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali in materia della Repubblica italiana.

Articolo 40

(Norma transitoria)

- 1) Il primo consiglio di Amministrazione scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007.

In originale firmato:

SALVATORE LUBERTO

MARCO PRINCIVALLE NOTAIO